

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRESIDENTE	Pag. 701, 711, 712 e <i>passim</i>
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	711, 712, 713
GALANTE GARRONE	713
LICINI	714
LUGNANO	711, 713, 714
MARIANI	712
MAROTTA	711, 712
PETRELLA	712
ZAGARI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	702

Rinvio della discussione:

« Disposizioni penali a tutela delle minoranze regionali linguistiche » (618) (*D'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia*):

PRESIDENTE	714
LICINI, <i>relatore alla Commissione</i>	714

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

L I S I, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prima che la Commissione si addentri nell'esame del provvedimento, già approvato dal Senato nella seduta del 10 marzo 1971 e decaduto per la fine della scorsa legislatura, ho ritenuto opportuno invitare l'ono-

revole Ministro ad esporre gli orientamenti del Governo in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario e una valutazione del testo in esame, identico a quello approvato due anni fa, salvo i necessari aggiornamenti agli anni di riferimento della spesa ed alla indicazione dei mezzi di copertura. Il ministro Zagari ha cortesemente accettato, della qual cosa lo ringrazio sentitamente.

Z A G A R I, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ho veramente gradito l'invito rivoltomi ad affrontare in via preliminare il problema che il Senato si appresta a risolvere. Ritengo, che il compito mi sarà facilitato dalla relazione, già presentata all'altro ramo del Parlamento, sull'amministrazione carceraria, in cui ho inserito tutti i dati che possono essere utili alla discussione. Oltre ai dati soggettivi, i quali implicano una valutazione personale, ho avuto cura di sottolineare quelli oggettivi, vale a dire lo stato attuale delle carceri. Evidentemente il discorso sull'amministrazione delle carceri si chiude a cerchio con quello sulla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ho esaminato a fondo il disegno di legge in esame e ho già avuto occasione di dire che mi ha particolarmente colpito per l'impegno con il quale è stato redatto, per il tesoro che è stato fatto di esperienze anche di carattere internazionale, perchè, in definitiva, affronta e risolve molti aspetti del problema, pur lasciando spazio alla volontà di ognuno di integrare, migliorare o trasformare talune norme.

Ripeto di essere stato particolarmente colpito dalla validità del progetto e non posso che congratularmi con coloro i quali hanno provveduto alla elaborazione del testo e, in particolare, col relatore, anche perchè tale lavoro mi è stato di notevole giovamento per l'esposizione che andrò a fare e che si accompagna ad un'approvazione di fondo, non solo a titolo personale ma anche come Ministro, del provvedimento in discussione.

Affrontare oggi il problema della riforma penitenziaria significa addentrarsi anche in un intrico vastissimo e profondissimo di al-

tri problemi, dal cui insieme il primo non può assolutamente essere estraniato. Ritengo pertanto che sia necessaria una premessa all'esame che la Commissione si appresta a fare, in quanto il problema della riforma dell'ordinamento penitenziario si presenta oggi, pur nelle sue apparenti connotazioni tecnicistiche, come uno dei più profondi punti di contraddizione della nostra società e della nostra opinione pubblica. Non c'è dubbio, infatti, che se da una parte siamo tutti colpiti da una serie di tensioni e di esasperazioni che covano ed esplodono nelle carceri — e siamo quindi propensi, direi, a condividere il diffuso scontento verso il protrarsi abituale della carcerazione preventiva e verso le non certamente eccelse condizioni di vita nell'ambito delle nostre case di pena —, dall'altra dobbiamo riconoscere che un settore non trascurabile, importante, notevole della popolazione abitante nei grandi centri urbani chiede più o meno consciamente una protezione ed una sicurezza che solo una rigida concezione dell'ordine pubblico ed un duro utilizzo dello strumento della reclusione si ritiene siano in grado di garantirle. Ci troviamo quindi di fronte a questa contraddizione di fondo.

In effetti, il crollo dei tradizionali meccanismi di controllo sociale che operavano a livello di piccola comunità ed il formarsi di grandi ed informi agglomerati di vita urbana, incontrollabili in qualsiasi maniera e con qualsiasi strumento, hanno portato ad accrescere ed esasperare atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi che privilegiano l'irrazionale, la violenza, l'egoismo piuttosto che una reale, civile convivenza, accentuando al tempo stesso una reazione difensiva dei ceti che fanno del normale bisogno di sicurezza un elemento fondamentale dei propri atteggiamenti e delle proprie scelte.

Non è certo questa la sede per affrontare un'analisi dettagliata dei meccanismi sociologici che sono alla base di una crescente dicotomia di atteggiamento fra i ceti che vogliono sicurezza ed i gruppi che si sentono esclusi e che, quindi, ricercano in comportamenti devianti un proprio modo di affer-

marsi e di sopravvivere. Il funzionamento dei meccanismi di esclusione, di devianza, di difesa che giocano su tale argomento è stato già abbondantemente studiato a livello scientifico perchè vi si debba tornare sopra. Ma, in questa sede è possibile, e necessario, affermare chiaramente almeno due cose. Anzitutto che la riforma dell'ordinamento penitenziario non è un impegno legislativo tecnicamente asettico, ma coinvolge una delle più profonde contraddizioni sociali dell'attuale momento storico. In secondo luogo che tale riforma non può essere considerata che l'avvio di un processo più complesso il quale, come ho già detto, prendendo spunto da un atto necessariamente legislativo, comporti poi una serie di interventi specifici e scientificamente valutati e sperimentati, che permettano di superare quella schizofrenia, chiamiamola così, di comportamenti ed atteggiamenti che oggi divide gli abitanti almeno delle nostre grandi città.

Se questa è l'impostazione generale in cui si muove l'impegno del Governo e del Parlamento su un argomento così delicato, si deve dire che il progetto di legge all'esame della Commissione giustizia del Senato tende ad affrontare, ricollegandosi a generali principi e indirizzi, una esigenza concreta oramai divenuta improrogabile: l'esigenza, cioè, di attenuare la grave tensione che caratterizza da tempo il mondo delle carceri italiane, come, d'altra parte, anche il mondo delle carceri di Paesi a noi vicini.

Un discorso sull'amministrazione penitenziaria e sul progetto di legge all'esame della Commissione giustizia del Senato deve quindi prendere necessariamente l'avvio dalla constatazione che, negli ultimi tempi, i problemi del carcere hanno assunto una drammatica evidenza, e che l'opinione pubblica appare sempre più interessata alla loro soluzione.

Il fenomeno denuncia l'esistenza di una crisi giunta al culmine, ma, al tempo stesso, è indicativo di una crescita della sensibilità democratica e civile della nostra società, appunto perchè dimostra come i cittadini abbiano oramai acquisito precisa consapevolezza del carattere e dell'urgenza di un pro-

blema una volta considerato marginale e, semmai, rilevante unicamente ai fini degli interventi repressivi dell'autorità statale.

In effetti una società, come la nostra, che rapidamente si evolve nelle sue strutture economiche e produttive verso la progressiva conquista di un benessere materiale sempre più diffuso è, naturalmente, portata a scoprire nuove dimensioni dei valori di libertà e di democrazia e, quindi, a considerare il carcere non più come una realtà separata, ma, al contrario, come una delle tante formazioni sociali in cui vivono ed hanno bisogno di protezione, anzi di una particolare protezione, quei cittadini che, seppure hanno violato la legge penale, non devono per questo, come vuole la Costituzione, sentirsi definitivamente esclusi dal contesto sociale.

Correlativamente, anche l'apparato statale non può più assumere verso il mondo del carcere un atteggiamento meramente repressivo, ma deve, invece, cercare di prendere definitiva coscienza dei problemi che travagliano l'esistenza dei detenuti, per portare avanti anche in questo settore una politica di riforme, che si inserisca nel quadro più generale del processo, da tempo in corso, di revisione critica di tutte le strutture della società civile. La mia presenza nelle carceri, in occasione della visita a Regina Coeli nel momento in cui assumevo la responsabilità di Governo, stava, appunto, a significare questa nuova disponibilità dello Stato e voleva incisivamente sottolineare la necessità di spezzare in modo irreversibile quella spirale di incomunicabilità che aveva caratterizzato in passato i rapporti tra il carcere ed il mondo esterno.

Perchè questo processo giunga a conclusione, occorre rendersi conto una volta per tutte che le manifestazioni di malcontento che si sono verificate nelle carceri in questi ultimi anni non rappresentano l'espressione di un parossistico, gratuito furore contestativo, ma sono, al contrario, il risultato di una crisi che non riguarda solo le strutture dell'ordinamento penitenziario, bensì coinvolge più a monte i caratteri stessi del nostro sistema penale e processuale, come loro

sanno, e le cause socio-economiche del delitto.

Le sommosse, gli episodi di violenza di questi ultimi tempi sono stati determinati da fattori estranei, non sempre collegati alle condizioni di vita dei reclusi. Così, ad esempio, sono state talora fattori scatenanti, la esasperazione per i lunghi periodi di detenzione preventiva e la spiegabile, conseguente frustrazione provocata in chi crede di essere innocente dalla consapevolezza di non poter essere processato in un tempo ragionevolmente breve.

Così, altre volte, è stato l'ingiustificato e disumano rigore di una parte della vigente disciplina penale a stimolare le reazioni dei detenuti e a provocare la richiesta di una sollecita revisione di un sistema troppo scortamente autoritario per essere ancora al passo con i tempi. Perciò, una riforma limitata al regolamento penitenziario, e che fosse costretta a muoversi all'interno dell'attuale sistema penale e processuale, sarebbe necessariamente destinata ad esaurirsi in un rinnovamento solo parziale e, comunque, inidoneo a rimuovere tutte le cause della crisi.

La riforma del primo libro del codice penale e del codice di procedura penale, che il Parlamento ha da tempo avviato con responsabile consapevolezza e che possono essere rapidamente portate a compimento, dovrebbero evitare gli accennati pericoli e integrarsi con la contemporanea e altrettanto necessaria revisione dell'ordinamento penitenziario.

In realtà, se si analizzano le più frequenti richieste dei detenuti in occasione delle loro agitazioni, è facile notare come molte di esse siano riferibili ad uno stato di sofferenza quotidiana che non è connaturale al fatto della reclusione e che è determinato da una disciplina, come quella del Regolamento Rocco, che si ispira ad una concezione della pena afflittiva ed emarginante, e, più in particolare, da una serie di cause bene individuate, quali la ristrettezza delle celle, in relazione al numero delle persone che le occupano, la mancanza di locali idonei al trattamento dei detenuti, l'esiguità delle ore di uscita dalle celle, l'insoddisfacente orga-

nizzazione del lavoro, il sistema antiquato delle sanzioni disciplinari, l'eccessiva limitazione dei contatti tra i reclusi e il mondo esterno. Si tratta, come si vede, di situazioni che possono essere convenientemente modificate, con adeguate misure economiche e con una opportuna, integrale revisione del regolamento penitenziario.

La riforma, a cui ci apprestiamo a dare rapido corso, costituirà in questa direzione un decisivo passo in avanti e servirà indubbiamente se non ad eliminare, perlomeno ad attenuare la grave tensione che caratterizza il mondo dei detenuti.

Lo garantiscono non solo e non tanto l'adeguamento della nuova disciplina al principio di un trattamento più umano dei reclusi, quanto, e principalmente, la diversa concezione della pena (e in genere di tutte le misure restrittive della libertà personale) a cui si ispira, nel suo complesso, il futuro sistema normativo, che verrà fuori dalla riforma dell'ordinamento penitenziario e del primo libro del codice penale.

Contrariamente a quanto abitualmente si ritiene la detenzione come pena non costituisce una realtà nata con l'uomo, sempre esistita nel corso dei tempi, nè rappresenta un mezzo irrinunciabile nella lotta contro il crimine.

È tuttavia innegabile che nella nostra società, come in tutti i Paesi del mondo, la detenzione assolve ancora una indispensabile funzione di difesa della società contro il delitto.

In particolare, nell'attuale momento storico, le manifestazioni di una criminalità che non indietreggia di fronte a forme brutali ed indiscriminate di attacco ai beni, alla libertà e alla vita stessa dei cittadini non possono restare senza una risposta adeguata da parte delle forze politiche a cui spetta la direzione dello Stato; così non può non tenersi conto che l'opinione pubblica reclama per queste forme di delinquenza rapidi ed efficaci interventi dell'apparato statale che assicurino l'isolamento degli offensori come il solo mezzo veramente efficace per la difesa della collettività, come uno strumento cioè che, segregando il delinquente dal con-

sorzio sociale, lo metta in condizione di non nuocere.

Nello stesso tempo, si deve però riconoscere come le misure detentive comportino numerosi svantaggi per il singolo recluso e altissimi costi sociali per la collettività e come non sempre riescano ad adempiere la loro precipua funzione di recupero del condannato; come, cioè, sia estremamente difficile realizzare lo scopo, che l'ONU ha assegnato alla detenzione nelle regole minime approvate nel 1955, di rendere idoneo il condannato a condurre una vita nei limiti della legalità, una volta uscito dal carcere.

Recentemente, infatti, nell'ambito della Commissione dell'ONU per la prevenzione del delitto e del trattamento dei criminali, è emerso un generale orientamento secondo il quale la detenzione non raggiunge risultati proporzionati ai suoi costi individuali e sociali.

Tra l'altro, si è sottolineato come sia difficile trovare le necessarie risorse umane e materiali richieste dal sistema penitenziario, come il costo per il mantenimento di un detenuto uguagli quello necessario per un posto all'Università o in ospedale e come infine la detenzione procuri un danno considerevole all'individuo e alle famiglie per l'interruzione del rapporto di lavoro e per la stigmatizzazione conseguente all'imprigionamento.

Si è inoltre rilevato che nella maggior parte dei casi i periodi di detenzione sono di breve durata, con la conseguenza che l'eventuale beneficio dell'allontanamento del reo dalla società è anch'esso di breve durata e che d'altra parte un periodo limitato di detenzione rende praticamente impossibile ogni forma di efficace trattamento e può anzi riuscire controproducente per i pericoli di deterioramento della personalità connessi ai contatti con i delinquenti incalliti.

È stato infine messo in evidenza come non sia stata mai raggiunta la prova che la prigione serva a risocializzare il detenuto.

Sulla base di queste premesse, la commissione dell'ONU ha ritenuto che le pene detentive devono costituire un estremo rimedio, a cui fare ricorso nei confronti di reati

di particolare gravità, ovvero di delinquenti portatori di una carica di pericolosità sociale così forte da non poterne consentire la libera circolazione nel consorzio civile.

In altri termini, le pene detentive dovrebbero essere usate solo quando la società non possa essere efficacemente protetta dal delitto con altre misure.

In questa prospettiva e tenendo conto delle esperienze già realizzate in numerosi paesi europei, l'ONU ha previsto come possibili misure alternative alla detenzione alcuni metodi di trattamento, in regime di libertà o di semilibertà, tra i quali assumono particolare significato il *probation* e i servizi civili di assistenza in ospedali ed in altri istituti.

Degli aspetti negativi delle sanzioni detentive si è ben reso conto il Senato.

Il Senato, infatti, nel modificare il primo libro del codice penale, pur avendo mantenuto come uniche pene principali quella detentiva e quella pecuniaria, ha tuttavia introdotto una serie di innovazioni, che limitano in misura non indifferente la sfera di applicazione delle pene detentive e che ne attenuano in modo apprezzabile gli eccessivi rigori.

Così, in particolare sono stati ampliati i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale e al riguardo si è tra l'altro stabilito che il perdono può essere concesso anche ai maggiori degli anni diciotto quando il giudice ritenga di poter applicare una pena detentiva non superiore ad un anno. Così, ancora si è attribuito carattere facoltativo alla recidiva e si è configurata una speciale attenuante per il caso in cui il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere. Così infine, si è prevista la possibilità di convertire la pena pecuniaria in servizio civile e non in carcere.

In primo luogo, l'articolo 44-*quater* del testo predisposto dalla Sottocommissione, prevede che il condannato ad una pena non superiore a due anni di reclusione (e a due anni e sei mesi, quando si tratta di minore o di ultrasettantenne), possa essere liberato dal carcere e affidato in prova al servizio

sociale, con la specifica conseguenza che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto derivante dalla legge penale.

I condannati, inoltre, secondo gli articoli 45 e 46, possono essere ammessi a certe condizioni a un regime di semilibertà, essere cioè autorizzati a trascorrere parte del giorno fuori dello stabilimento penitenziario e possono altresì beneficiare, a norma dell'articolo 46, della liberazione anticipata, quando abbiano dimostrato di aver partecipato all'opera di rieducazione. E questo è il principio della partecipazione.

Infine sia nel progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario, sia in quello relativo alla revisione del libro primo del codice penale, introduciamo, in termini identici, una nuova e più efficiente regolamentazione dell'istituto della liberazione condizionale del condannato.

In questo modo, il Senato ha creato una gamma considerevole di misure a cui il giudice potrà far ricorso per non applicare la pena detentiva o per paralizzarne entro certi limiti le conseguenze.

In particolare, le nuove regole dettate in materia di sospensione e di perdono giudiziale e l'introduzione dell'affidamento in prova dovrebbero ridimensionare, e in misura anche apprezzabile, il fenomeno, a cui prima si accennava, delle pene detentive brevi.

In questa direzione, si dovrebbe rilevare di particolare efficacia l'istituto dell'affidamento, che è stato strutturato nel progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario come una vera e propria misura alternativa alla detenzione per le condanne che non superano certi limiti. Secondo il testo predisposto dalla Sottocommissione del Senato, la misura può essere adottata dal giudice « sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta almeno per due mesi ». Tale condizione, però, finisce per escludere l'applicazione dell'istituto proprio in relazione alle condanne di brevissima durata e perciò è forse opportuno emendare la norma, in modo che il giudice possa fare ricorso all'affidamento in prova tutte le volte che sia opportuno evitare l'inutile espe-

rienza del carcere a persone condannate a pene brevi.

Si otterrà così l'ulteriore auspicabile risultato pratico di una consistente riduzione del numero dei detenuti, in modo che sia possibile concentrare tutti gli sforzi in un'opera di trattamento che realizzi il recupero sociale del condannato, nel pieno rispetto della sua personalità.

Già nel 1955, come ho detto, l'ONU, nel fissare le regole minime per il trattamento dei detenuti constatava che le pene detentive sono afflittive in se stesse, in quanto isolano il recluso dal mondo esterno e lo privano del diritto di disporre di se medesimo, e sottolineava che il periodo della detenzione deve essere usato per ottenere che il carcerato sia reso capace, al suo rientro nel consorzio civile, di condurre una vita nei limiti della legalità. Ribadiva inoltre che per raggiungere questo scopo l'istituzione deve contemplare tutti i metodi e tutti i mezzi per un trattamento umano e individualizzato dei detenuti. Successivamente, come loro ricordano, nell'agosto del 1970 a Kyoto, il quarto congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti (presenti i ministri degli interni e della giustizia di quasi tutti i Paesi aderenti, oltre a scienziati di tutto il mondo), affermava l'esigenza che la collettività sia mobilitata, con ogni mezzo opportuno, a partecipare al funzionamento della giustizia penale e in particolare al recupero dei colpevoli ed invitava i diversi Governi a soddisfare tali esigenze.

Questi stessi principi sono stati riaffermati nel 1973 dal Consiglio d'Europa. In quella sede, anzi, si è segnalata l'opportunità di creare organi di controllo sulla esecuzione delle misure detentive, esterni e indipendenti dall'Amministrazione penitenziaria, ai fini della tutela dei diritti e della personalità del detenuto.

Il testo predisposto dalla Sottocommissione del Senato per la riforma dell'ordinamento penitenziario si qualifica come un modello legislativo — non esito a dirlo — degno della più alta considerazione, sia per lo sforzo costante di adeguarsi alle regole

dettate in materia dagli organismi internazionali e in particolare dall'ONU, sia perchè tiene conto dei postulati più significativi dei moderni indirizzi scientifici e delle più avanzate esperienze straniere, spesso sopravanzandole per la moderna incisività di talune innovazioni.

Ma, soprattutto, il testo di legge rappresenta una significativa rottura dell'impostazione autoritaria ed affilittiva del regolamento Rocco e della sua logica emarginante, in quanto sostituisce all'impalcatura oramai superata e dequalificante dell'attuale ordinamento un esempio di trattamento proiettato verso il recupero sociale del condannato ed i più ampi contatti col mondo esterno. E, quasi a sottolineare questa rottura, è significativo, che per la prima volta nella storia dell'Italia unitaria, la materia penitenziaria non è più oggetto di un regolamento, ma di una legge formale, che per avere il carattere di una legge cornice, è quindi aperta a future integrazioni e precisazioni.

Per rendersi conto della portata del nuovo sistema basta fare una sommaria ricognizione dei principi di fondo a cui risultano ispirate le singole norme della disciplina sottoposta all'esame della Commissione e ciò anche per suggerire l'opportunità di taluni aggiustamenti e correzioni, d'ordine prevalentemente tecnico, della nuova disciplina.

L'articolo 1 stabilisce, in termini generali, una netta separazione tra il trattamento rieducativo riservato ai condannati e agli internati negli stabilimenti per misure di sicurezza e il trattamento previsto per gli imputati. Questa enunciazione di principio si traduce, nelle varie norme, in una precisa e puntuale applicazione, che si esprime in una serie di regole, come quelle che gli imputati devono essere tenuti separati dai condannati, devono essere alloggiati in camere ad un posto, devono vestire in abito diverso da quello degli altri reclusi.

Si specifica, in questo modo, nella concretezza dei fatti, il principio costituzionale che gli imputati non debbano essere consi-

derati colpevoli fino alla condanna definitiva e si ottiene, inoltre, il risultato pratico di evitare che, specie a quelli di età giovanile, possa nuocere la compagnia di altri reclusi incalliti.

Viene finalmente attuato, dal nuovo ordinamento, si può veramente dire nella misura più completa possibile, il principio della individualizzazione del trattamento. La pena, per essere veramente idonea al fine del recupero sociale del condannato, deve essere adattata, per ciò che riguarda i modi della sua esecuzione, al carattere, alle attitudini e, in genere, alla personalità del singolo individuo. Sulla base di questo presupposto, l'articolo 59, superando lo schema tradizionale di una classificazione rigida, qual è quella contenuta nella vigente legislazione, stabilisce che i singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate non solo in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati, ma soprattutto alla necessità di trattamento individuale e di gruppo degli stessi.

Correlativamente l'articolo 58 crea appositi centri di osservazione sullo stato della personalità dei condannati e l'articolo 12 stabilisce che l'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e si deve, quindi, intendere ancora prima dell'assegnazione dei condannati ai singoli istituti, ed è proseguita durante il tempo in cui si sconta la pena.

L'individualizzazione del trattamento eserciterà i suoi riflessi sull'organizzazione del lavoro e dell'istruzione, che, insieme alla religione, continuano ad essere previsti tra gli strumenti per il recupero dei condannati e che ora potranno avere, in questa direzione, un'effettiva incidenza, date le significative, importanti innovazioni introdotte in questi settori dalla nuova legge.

Per quanto riguarda l'istruzione, il progetto la garantisce mediante l'istituzione di corsi elementari, medi ed anche di secondo grado, e mediante l'agevolazione degli studi universitari. Viene, inoltre, incoraggiata l'iniziativa personale dei detenuti per la propria formazione culturale, sia attraverso la creazione di biblioteche, sia con la facoltà riconosciuta ai reclusi di tenere presso di sè

giornali e libri, e di accedere ad altre fonti d'informazione.

D'altra parte, il lavoro perde quelle caratteristiche sostanziali strumentali ed anche afflittive che ha nell'attuale regolamento, ed acquista una propria autonomia, garantita dalla garanzia di una congrua retribuzione, e non più di un'irrisoria mercede, per le prestazioni dei detenuti. È vero che la retribuzione viene equitativamente fissata da un'apposita commissione ma è anche vero che la sua misura non può essere inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali: ed è questo, io credo, un limite molto alto e che ragionevolmente non può essere ancora elevato, se è vero che negli altri Paesi europei, compresa la Svezia, il trattamento riservato al lavoro dei detenuti è di gran lunga inferiore a quello previsto dal progetto di legge in esame, che assicura peraltro — con una significativa innovazione — il mantenimento gratuito del condannato e dell'imputato.

Ai tradizionali strumenti di recupero sociale, costituiti dal lavoro e dall'istruzione, l'ordinamento ne affianca altri non meno significativi, e particolarmente indicativi dello sforzo compiuto per un aggiornamento reale e non soltanto declamatorio della disciplina carceraria: e, cioè, un'ampia possibilità di contatto dei detenuti col mondo esterno, la estensione delle forme di vita comunitaria e la partecipazione del recluso alla organizzazione di alcune attività che si svolgono nell'istituto.

In primo luogo l'articolo 26 prescrive che siano favorite e organizzate attività culturali, ricreative e sportive, e, forse, qui si può estendere la previsione ad ogni tipo di attività utile alle esigenze di vita collettiva della comunità carceraria e si può aggiungere che il tipo e i modi di esecuzione di questa attività vengono concretamente determinati con la partecipazione di una rappresentanza liberamente eletta di detenuti e degli operatori carcerari.

Ma il tema più importante, che mette in crisi la concezione stessa del carcere come un'indiscriminata istituzione totale e chiusa, è certamente rappresentato dal favore che l'ordinamento accorda ai rapporti dei dete-

nuti col mondo esterno. L'istituto delle licenze e delle visite ai familiari, la nuova regolamentazione, decisamente più aperta di quella attuale, dei colloqui e delle comunicazioni dei reclusi con l'esterno sono altrettanti mezzi che servono a rovesciare le basi stesse del sistema vigente e ad ampliare, in termini davvero nuovi, la possibilità di liberi contatti dei detenuti con il mondo esterno.

In questo quadro acquista particolare importanza la specifica previsione dell'articolo 16, secondo il quale la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati dev'essere perseguita anche mediante la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa; e, cioè, di tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e di poter utilmente promuovere lo sviluppo di contatti tra la comunità carceraria e la società esterna.

Si dà così pratico rilievo alla necessità che, come si è detto, è stata più volte sottolineata dall'ONU, che il pubblico partecipi liberamente e spontaneamente all'amministrazione della giustizia, e si creano così le condizioni per un più facile reinserimento sociale del reo, essendo innegabile che il contatto umano e la disponibilità del prossimo verso il recluso possono avere, a questo fine, effetti migliori delle più progredite tecniche di osservazione scientifica.

In questo stesso ambito dei rapporti dei reclusi con il mondo esterno, può forse trovare soluzione anche l'angoscioso problema della loro vita sessuale. Allo scopo, basterebbe probabilmente una modifica dell'articolo 29, nel senso di prevedere, accanto alle visite ai familiari per gravi ed accertati motivi, anche altri permessi, non vincolati all'esistenza di ragioni determinate, ma rimessi, a certe condizioni, al prudente e serio apprezzamento del giudice di sorveglianza.

Malgrado il disegno di legge non pretenda di essere una « carta dei diritti del detenuto », è certo, tuttavia, che esso non apporta alcuna limitazione, che non dipenda dal fatto stesso della detenzione, alla titolarità e all'esercizio dei diritti fondamentali rico-

nosciuti dalla Costituzione a tutti i cittadini e non compresi, per effetto di altre disposizioni di legge, alla condanna penale.

L'ordinamento, anzi, si preoccupa di ridurre al minimo indispensabile le limitazioni derivanti all'esercizio di determinati diritti dallo stato fisico di detenzione. Basta ricordare, per convincersene, che viene praticamente eliminata ogni forma di censura sulla corrispondenza e che sono consentite — entro certi limiti — anche le comunicazioni telefoniche con l'esterno. Per rendere più esplicito il riconoscimento della facoltà di esercitare tutti i diritti, specie di natura patrimoniale, come quelli di fare testamento, di rilasciare procure e così via, si potrebbe, forse, specificare, all'articolo 17, che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui anche ai fini del normale esercizio dei diritti ad essi spettanti.

Sempre in questa prospettiva occorre prendere in esame la questione dell'esercizio del diritto di voto da parte degli imputati e di condannati a cui non sia precluso per effetto della condanna riportata. Attualmente l'esercizio di questo diritto è in pratica impedito dalla mancanza di una norma che preveda la collocazione di seggi elettorali negli stabilimenti penitenziari. È fuori discussione che l'inconveniente dev'essere al più presto rimosso, per non ostacolare l'esercizio di un diritto costituzionale garantito a coloro che, pur essendo detenuti, ne conservino la titolarità. Si tratta, perciò, soltanto di vedere se sia il caso di inserire una norma del genere nel progetto in esame o se non sia invece, opportuno lasciarne la previsione alle leggi elettorali.

È ancora degno di nota l'inserimento nel corpo dell'ordinamento penitenziario di un vero e proprio codice dell'esecuzione, sostitutivo di gran parte delle norme oggi previste sulla materia del primo libro del codice penale. Le regole inerenti al differimento della pena, alle modalità della sua esecuzione, alla sua fungibilità con l'internamento in un manicomio giudiziario a causa di infermità psichica sopravvenuta, trovano la loro collocazione naturale nella legge che regola l'ultima fase del processo, quella appunto

della concreta attuazione del giudicato penale.

Il disegno di legge assicura peraltro, anche in questa fase, il costante intervento del giudice, attribuendo alla sua competenza e non più a quella dell'autorità amministrativa la maggior parte dei provvedimenti inerenti all'esecuzione della pena e realizzando così la diffusa aspirazione di un imminente e continuo controllo giurisprudenziale sulla fase finale dell'operazione di giustizia, in un armonico temperamento con i profili pratici e tecnici della rieducazione del reo.

Il progetto di legge non trascura, infine, gli aspetti pratici del problema della detenzione, ma si preoccupa di prescrivere una serie di regole, tutte dirette a migliorare le condizioni materiali di vita dei reclusi.

In effetti far vivere in reclusione il condannato e quindi sottrargli una quantità di scelte, che spetterebbero altrimenti alla sua libertà, significa assumersi la responsabilità della sua vita ed è naturale perciò che il disegno di legge cerchi di rendere tollerabile, dal punto di vista materiale e psichico, la situazione del detenuto.

Sono ispirate a queste finalità e più in generale al precetto costituzionale di umanizzare il trattamento penitenziario, le norme riguardanti gli edifici, il vestiario, l'igiene, la alimentazione, la permanenza all'aperto, il servizio sanitario.

Anche per quanto riguarda la disciplina, il progetto si ispira al criterio del massimo rispetto della personalità umana, escludendo ogni forma di punizione che non sia giustificata dall'esigenza del mantenimento dell'ordine, e tendendo anche a togliere ogni nota di autoritarismo o di paternalismo ai rapporti tra i reclusi e gli organi direttivi del carcere. Su questa via, si può forse fare qualche ulteriore passo avanti sostituendo i consigli di disciplina ai direttori nella facoltà di proporre la grazia e gli altri benefici cui fa riferimento l'articolo 59.

Si può anche stabilire — sempre in questa prospettiva — che il cappellano non entri a far parte necessariamente del consiglio di disciplina, ma ne partecipi solo su esplicita richiesta del detenuto o dell'internato, ciò

per evitare che il cappellano risulti integrato nella gerarchia carceraria e per consentirgli di esplicare meglio e con maggiore coerenza funzioni di assistenza spirituale del recluso.

Individuati così i principi informatori del disegno di legge, non resta che sottolineare come il nuovo ordinamento penitenziario possa divenire un esempio di civiltà giuridica e un efficace strumento per il recupero dei colpevoli e quindi in definitiva per il rinnovamento della giustizia penale.

A questo fine, sarà naturalmente necessario che alla riforma si accompagnino più decisi interventi nel settore dell'edilizia carceraria e un'ampia revisione dell'ordinamento del corpo degli agenti di custodia.

Circa l'edilizia penitenziaria, le condizioni degli istituti di pena, malgrado i miglioramenti di questi ultimi anni, rimangono ancora largamente inadeguate. Gli aumenti di stanziamento nell'apposito capitolo di bilancio hanno comunque consentito la realizzazione di un programma riguardante l'installazione di impianti di riscaldamento nella massima parte degli istituti, la revisione ed il rammodernamento dei servizi igienici, la creazione di strutture per attività sportive e ricreative e di nuovi locali per le lavorazioni.

Un grosso passo avanti è stato fatto in vista della costruzione di nuovi stabilimenti penitenziari nel reperimento delle aree per 29 istituti, elencati nella relazione sull'amministrazione, mentre per altri 4 sono in corso le pratiche di accertamento dell'idoneità dei terreni. D'accordo con il Ministro dei lavori pubblici si sono poi studiati validi criteri per un notevole acceleramento delle pratiche per la realizzazione del programma dell'edilizia penitenziaria.

È chiaro ad ogni modo che qualsiasi iniziativa per l'edilizia penitenziaria non potrà non tener conto dei contenuti della riforma, per evitare l'edificazione di nuovi stabilimenti rispondenti alla logica vecchia e superata dell'attuale regolamento.

Per quanto riguarda il corpo degli agenti di custodia la riforma penitenziaria si è mossa con decisione nell'indirizzo di affiancare

educatori ed assistenti sociali al tradizionale personale di custodia per una più incisiva realizzazione delle esigenze di trattamento.

L'impegno, l'entusiasmo e l'elevata partecipazione intellettuale dimostrata dalla Commissione giustizia del Senato nel preparare il testo della nuova legge costituiscono uno stimolo prezioso a proseguire l'opera intrapresa. La riforma dell'ordinamento penitenziario e quella del primo libro del codice penale, pure impostata dalla Commissione giustizia del Senato, daranno al paese una legislazione penale moderna ed efficiente, che valga a contemperare adeguatamente gli interessi della difesa sociale e della libertà dell'individuo.

Per concludere, con il disegno di legge che qui discutiamo non possiamo evidentemente illuderci di aver risolto la fondamentale contraddizione sociale che abbiamo indicato all'inizio e che chiede controllo sociale, sicurezza, ordine pubblico e pene rigide; e una minoranza di esclusi e di disadattati che, più o meno consapevoli del loro carattere deviante rispetto alla maggioranza, chiedono comunque un trattamento come imputati e come condannati di livello per lo meno civile.

Con il progetto di legge noi tendiamo a risolvere questo secondo aspetto, ma dobbiamo immediatamente renderci conto che resta aperto il problema di una difesa sociale intesa non solo e non tanto come rigida garanzia di ordine pubblico e di sicurezza collettiva, ma come uno sforzo di prevenzione e di trasformazione sociale che permetta, se non di eliminare il conflitto e l'esclusione dalla società, almeno di attenuare e circoscrivere i toni e la sintomatologia. La nostra società è sufficientemente adulta per porsi oggi l'obiettivo non tanto di un sistema penitenziario quanto di un compiuto sistema di difesa e di prevenzione sociale.

In questo senso credo vada considerato, inteso ed apprezzato l'impegno e l'entusiasmo con cui la Commissione giustizia ha preparato, in un alto livello di partecipazione intellettuale, il testo della nuova legge. Grazie.

P R E S I D E N T E. Ringrazio vivamente il ministro Zagari per l'analisi approfondita che ha condotto e che dimostra la competenza e la passione con le quali si dedica ai problemi della giustizia.

La Commissione, nell'ulteriore esame della riforma dell'ordinamento penitenziario terrà, certo conto, nei limiti in cui lo riterrà opportuno e possibile, dei suggerimenti che emergono dalla relazione dell'onorevole Ministro.

Vorrei ora ricordare a me stesso e alla Commissione che l'esame del disegno di legge è già previsto nel programma dell'Assemblea, per cui anche da questo elemento nasce l'esigenza di concludere il più rapidamente possibile il nostro lavoro. A questo riguardo ritengo che il relatore possa fornirci indicazioni precise.

M A R O T T A. Propongo che la discussione sia rinviata ad una prossima seduta, onde permetterci di approfondire le dichiarazioni del Ministro di grazia e giustizia.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione.* Dopo la dichiarazione del ministro Zagari e il suo apprezzamento lusinghiero del testo predisposto, ritengo che l'esame dell'articolo potrebbe svolgersi in sede di Commissione, dato che la Sottocommissione ha già, in sostanza, più volte manifestato la propria adesione di massima sull'impostazione di carattere generale del testo.

Se i componenti della Sottocommissione concordano con questa mia valutazione, ritengo che potremmo cominciare immediatamente l'esame degli articoli del disegno di legge, avendo la Sottocommissione dato la adesione di massima al testo da me predisposto.

M A R O T T A. Penso che ci dovrebbe essere almeno dato il tempo di meditare sulla esposizione dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E. Ciò significa che la discussione deve quanto meno essere rinviata alla seduta di domattina.

L U G N A N O. Se il senatore Marotta me lo consente, non sarei d'accordo con la sua tesi. Vorrei, peraltro, riprendere il tema sulla utilità, che ritengo molto valida, della Sottocommissione, richiamando anzitutto l'attenzione del relatore, collega Follieri, sul fatto che della Sottocommissione sono chiamati a fare parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Dopo le dichiarazioni del ministro Zagari, il quale ovviamente non ha parlato a titolo personale ma esprimendo l'avviso del Governo, ritengo che potremmo, in sede di Sottocommissione, impiegando una o due riunioni al massimo, apportare al testo del provvedimento quelle modifiche — agli articoli 29, 16 o 17 — che già si sono rivelate opportune, così da mettere la Commissione in condizioni di svolgere molto più rapidamente il suo lavoro, evitando interventi pleonastici. Mi sembra, questa, la soluzione migliore, perchè eviterà che ci si soffermi eccessivamente su questo o quel punto nella ricerca di un perfezionismo tecnico o di più ampi spazi a questa o quella norma, col risultato che la discussione finirebbe col protrarsi in modo tale da impedire che il provvedimento sia preso in esame dall'Assemblea alla data già stabilita.

Vorrei, perciò, invitare l'amico Mario Follieri a ritirare la proposta di passare subito all'esame degli articoli, per consentire alla Sottocommissione di svolgere rapidamente l'ultima fase del lavoro.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione.* Ho fatto una proposta, precisando che potrà essere accolta se su di essa converranno le opinioni degli amici che compongono la Sottocommissione.

L U G N A N O. Potremmo anche riunirci subito, come Sottocommissione, e fare su questo testo lo stesso lavoro che ha fatto la Camera dei deputati per esempio sul diritto di famiglia. Anche perchè non è che partiamo da zero: abbiamo già effettuato un esame approfondito, attento, per cui i punti da correggere o da rifinire sono pochissimi, e su di essi, abbiamo, tra l'altro, il conforto del parere del Governo. Ragione

2^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

di ricerca di un perfezionamento non soltanto tecnico formalistico, ma anche di sostanza. Dopo di che in 3, massimo 4 sedute si potrebbe arrivare al varo definitivo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Devo far presente che la settimana prossima il Senato rimarrà aperto fino al giorno 14, per cui entro quella data, magari a prezzo di sedute lunghissime, sarà necessario aver completato in Commissione l'esame del provvedimento, in quanto ne è programmata la fase finale della discussione per il giorno 22 in Assemblea. Entro questo margine di tempo lascio ogni libertà: il relatore ha fatto una proposta, il senatore Lugnano ne ha fatta un'altra. Veda un po' la Commissione a quale ritiene di accedere.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Tenga presente, signor Presidente, che c'è anche una relazione da stendere.

PRESIDENTE. Vedremo di far spostare di poco il calendario dell'Assemblea, che penso non sia tassativo a proposito dell'esame di questo disegno di legge. Tuttavia, rimangono sempre margini piuttosto ristretti di tempo.

LUGNANO. La relazione può anche essere orale.

MAROTTA. Nei giorni dall'11 al 16 sarò impegnato in un congresso a carattere nazionale, cui non posso mancare, così come non vorrei mancare alla discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Abbiamo dei limiti di tempo ai quali non possiamo assolutamente derogare.

PETRELLA. L'onorevole Ministro ha formulato proposte integrative sotto forma di suggerimento, mentre ritengo sarebbe opportuno fossero tradotte in veri e propri emendamenti, da esaminare in Sottocommissione. Dico Sottocommissione per-

chè vi sono molti problemi da esaminare e da risolvere rapidamente ed è solo in quella sede che ciò può avvenire. Non dobbiamo, per esempio, dimenticare che siamo stati in visita alle carceri di Firenze, dove abbiamo ricevuto proposte che non sono affatto trascurabili, perchè riguardano la vita pratica del carcere: si pensi alla materia dei trasferimenti, dell'aria, del trattamento all'interno degli istituti di pena. Tenuto conto della natura delle nostre deliberazioni — siamo in sede redigente — abbiamo assoluto bisogno di riunirci in Sottocommissione se vogliamo che tutte le proposte serie e incidenti sulla vita carceraria trovino rapido accoglimento, nei limiti del possibile s'intende, nel provvedimento che stiamo per varare.

Insisto, quindi, perchè tutti questi nuovi problemi siano demandati alla Sottocommissione: una soluzione che, tra l'altro darà maggiore agilità all'ulteriore lavoro che dobbiamo svolgere e ci consentirà di risparmiare tempo.

MARIANI. Concordo con quanto ha detto il senatore Petrella, perchè, praticamente, è ciò che avevo intenzione di proporre io. Vorrei, però, aggiungere una considerazione. Non è certo addebitabile ai suoi componenti se la Sottocommissione non si è ancora riunita per esaminare il disegno di legge in esame, esame che, comunque, essa deve compiere, per apportare alla normativa tutte le necessarie rifiniture, ivi compreso l'indispensabile collegamento con le disposizioni del codice penale. Vi è, quindi, la necessità di un attento accurato, coscienzioso e forse lungo lavoro da parte della Sottocommissione, che non può essere condizionato dal calendario fissato per l'Aula. Intanto cominciamo a riunire la Sottocommissione, poi, in quella sede, constateremo se sia sufficiente una riunione o se non ce ne vogliano, piuttosto, molte di più la qual cosa, evidentemente, dipenderà dalla coscienza di ciascuno di noi. L'onorevole Ministro ci ha indubbiamente fornito suggerimenti che a mio avviso consentono un effettivo perfezionamento, di un provvedimento

2^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

to, peraltro, di cui non abbiamo potuto prendere la necessaria visione.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che l'istituto della Sottocommissione non è obbligatorio, ma che è stato da noi scelto per motivi di opportunità.

G A L A N T E G A R R O N E . È stato detto che il disegno di legge in esame è programmato tra i lavori dell'Assemblea per il giorno 23, in quanto fino al giorno 22 l'Aula è impegnata per altri provvedimenti. A me risulta, più esattamente, che il calendario dell'Assemblea prevede la discussione finale di questo disegno di legge per i mesi di novembre e dicembre.

P R E S I D E N T E . Teoricamente sì.

G A L A N T E G A R R O N E . Condivido in pieno l'opinione del senatore Petrella. Non bisogna dimenticare che si tratta di un testo composto di una novantina di articoli, che dovremo esaminare anche in relazione alle proposte di questa mattina, interessantissime, del Ministro di grazia e giustizia, a quelle, pure interessantissime, che ci sono state inviate da Firenze, e ad altre, tra cui quelle del Sottosegretario per la grazia e giustizia del precedente Governo.

P R E S I D E N T E . Non verranno ripresentate.

G A L A N T E G A R R O N E . Comunque tutto ciò comporterà un esame articolo per articolo, che può essere svolto molto più rapidamente in sede di Sottocommissione. Se dovessimo, invece, procedere all'esame articolo per articolo in sede di Commissione, finiremmo inevitabilmente per perdere molto tempo, come l'esperienza ci insegna, e così, strozzati dalla ristrettezza del tempo (faccio rilevare però che il disegno di legge potrebbe essere discusso in Aula anche verso il 15 dicembre), correremmo il rischio di licenziare un provvedimento imperfetto. Ritengo che, invece, procedendo a un esame preliminare in sede di Sottocommissione, potremmo terminare il nostro la-

voro in modo esauriente entro la fine del mese.

P R E S I D E N T E . L'urgenza di concludere rapidamente il nostro lavoro è determinata non soltanto dal programma dell'Assemblea, ma anche, e direi soprattutto, dalle condizioni in cui si trovano le carceri, e a questo proposito anche questa mattina il ministro Zagari è stato autorevolmente testimone.

Io ho il timore che, se non dovessimo terminare il nostro lavoro entro la fine di novembre, l'esame in Aula finirebbe per avere luogo nell'anno nuovo.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. La mia proposta era determinata essenzialmente dal proposito di rispettare i tempi tecnici stabiliti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. In conseguenza di questo, poichè siamo d'accordo sulle impostazioni di carattere generale e anche sulle eventuali modifiche da apportare in relazione alle proposte di Firenze e in ordine a quanto abbiamo acquisito durante la nostra visita a Londra, Varsavia e Praga, ho proposto appunto di esaminare l'articolo in sede di Commissione e non di Sottocommissione.

Ho il vivo timore che, se dovessimo esaminare il testo prima in Sottocommissione e poi ripetere l'esame in Commissione, la discussione in Assemblea non potrebbe svolgersi che nel tardo dicembre, non prima.

L U G N A N O . In sede di Sottocommissione sono rappresentati tutti i Gruppi; non sussiste quindi la necessità di ripetere la discussione in Commissione. Si tratterà soltanto di mettere a punto eventuali questioni sulle quali si siano manifestate divergenze di opinione. Ricordo che per il disegno di legge sul gratuito patrocinio la discussione in Commissione si concluse in tempi brevissimi. Per il disegno di legge in esame ritengo possano essere sufficienti tre o quattro sedute della Sottocommissione.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Ritiro allora la mia proposta, senza però assicurare che il provvedimento sarà

rimesso all'esame dell'Assemblea entro i tempi stabiliti.

L I C I N I . Tutto il succo delle due proposte sta nella volontà dichiarata di trovare il modo di accelerare i nostri lavori.

Se si è nell'idea aprioristica che tutto quello che si fa in sede di sottocommissione vada ridiscusso poi in Commissione, inganniamo noi stessi; se invece siamo perfettamente corretti, riservando alla sede della Commissione solo quegli argomenti che non avessero evidenziato una posizione convergente, allora è indubbio che il lavoro in sottocommissione costituirà uno snellimento e consentirà una più rapida articolazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Lugnano ritiene opportune 3-4 sedute della Sottocommissione; saremmo così d'accordo che essa termini i lavori la settimana prossima.

L U G N A N O . Si potrebbe addivenire ad un compromesso (non storico!), perchè ho l'impressione che il fatto di concentrare nella settimana quattro sedute abbia spaventato un po' tutti: potremmo cioè fare due sedute nel corso della settimana e altre due nella settimana che segue, una la mattina e l'altra il pomeriggio di martedì, riservate ai componenti la Sottocommissione; martedì o mercoledì avremmo così chiuso la discussione.

P R E S I D E N T E . Io sottopongo alla vostra attenzione la necessità di giungere sollecitamente ad una conclusione, poi deciderete voi. Approvo questa « rabbia » di arrivare sollecitamente ad una definizione perchè è una « rabbia » comune. Ritengo così che il provvedimento potrà essere presentato in Aula entro la prima decade di dicembre.

Resta inteso che la Sottocommissione procederà all'esame dettagliato degli articoli del provvedimento nel più breve tempo possibile.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni penali a tutela delle minoranze regionali e linguistiche » (618), d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione del disegno di legge: « Disposizioni penali a tutela delle minoranze regionali e linguistiche » d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. Se la Commissione ritiene opportuno procedere subito all'esame del provvedimento, sono pronto a svolgere la relazione. Faccio tuttavia presente l'opportunità di attendere il parere della 1^a Commissione, trattandosi di un provvedimento che affronta questioni d'ordine costituzionale.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta, in attesa del parere della 1^a Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.